

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni** 1
- Regolamento (CE) n. 2266/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 2267/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 7
- Regolamento (CE) n. 2268/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 2269/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2270/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 2271/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2272/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità** 15



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2274/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	23
Regolamento (CE) n. 2275/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	27
Regolamento (CE) n. 2276/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002	28
Regolamento (CE) n. 2277/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	29
Regolamento (CE) n. 2278/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002	30
Regolamento (CE) n. 2279/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	31
Regolamento (CE) n. 2280/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	32
Regolamento (CE) n. 2281/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	33
Regolamento (CE) n. 2282/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	34
Regolamento (CE) n. 2283/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	37
Regolamento (CE) n. 2284/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/990/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2002, che chiarifica ulteriormente l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume nei conti nazionali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5054]**
- 42
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2174/2002 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8) (GU L 330 del 6.12.2002)**
- 60

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2265/2002 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002**

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI ⁽³⁾ di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2002.
- (2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2003 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2003 la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, con effetto retroattivo al 1° luglio 2003.
- (3) I nuovi coefficienti correttivi potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttivi o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003.
- (5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2002:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Prorogato sino al 30.6.2003. Regolamento (CE, CECA, EURATOM) n. 2805/2000 del Consiglio (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

«Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 179,52	12 826,51	13 473,50	14 120,49	14 767,48	15 414,47		
A 2	10 808,33	11 425,71	12 043,09	12 660,47	13 277,85	13 895,23		
A 3/LA 3	8 951,25	9 491,28	10 031,31	10 571,34	11 111,37	11 651,40	12 191,43	12 731,46
A 4/LA 4	7 520,00	7 941,50	8 363,00	8 784,50	9 206,00	9 627,50	10 049,00	10 470,50
A 5/LA 5	6 199,87	6 567,17	6 934,47	7 301,77	7 669,07	8 036,37	8 403,67	8 770,97
A 6/LA 6	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
A 7/LA 7	4 612,02	4 841,51	5 071,00	5 300,49	5 529,98	5 759,47		
A 8/LA 8	4 078,92	4 243,42						
B 1	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
B 2	4 642,16	4 859,80	5 077,44	5 295,08	5 512,72	5 730,36	5 948,00	6 165,64
B 3	3 893,81	4 074,78	4 255,75	4 436,72	4 617,69	4 798,66	4 979,63	5 160,60
B 4	3 367,80	3 524,74	3 681,68	3 838,62	3 995,56	4 152,50	4 309,44	4 466,38
B 5	3 010,37	3 137,37	3 264,37	3 391,37				
C 1	3 435,01	3 573,53	3 712,05	3 850,57	3 989,09	4 127,61	4 266,13	4 404,65
C 2	2 987,74	3 114,68	3 241,62	3 368,56	3 495,50	3 622,44	3 749,38	3 876,32
C 3	2 787,00	2 895,75	3 004,50	3 113,25	3 222,00	3 330,75	3 439,50	3 548,25
C 4	2 518,27	2 620,28	2 722,29	2 824,30	2 926,31	3 028,32	3 130,33	3 232,34
C 5	2 322,00	2 417,15	2 512,30	2 607,45				
D 1	2 624,21	2 738,95	2 853,69	2 968,43	3 083,17	3 197,91	3 312,65	3 427,39
D 2	2 392,77	2 494,68	2 596,59	2 698,50	2 800,41	2 902,32	3 004,23	3 106,14
D 3	2 227,04	2 322,36	2 417,68	2 513,00	2 608,32	2 703,64	2 798,96	2 894,28
D 4	2 099,79	2 185,90	2 272,01	2 358,12»				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 180,72 EUR è sostituito dall'importo di 184,33 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 232,73 EUR è sostituito dall'importo di 237,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 415,75 EUR è sostituito dall'importo di 424,07 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 207,98 EUR è sostituito dall'importo di 212,14 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

«Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 718,30	6 426,62	7 134,94	7 843,26
	II	4 150,26	4 554,68	4 959,10	5 363,52
	III	3 487,64	3 643,00	3 798,36	3 953,72
B	IV	3 350,33	3 678,31	4 006,29	4 334,27
	V	2 631,64	2 805,11	2 978,58	3 152,05
C	VI	2 502,88	2 650,23	2 797,58	2 944,93
	VII	2 240,15	2 316,37	2 392,59	2 468,81
D	VIII	2 024,75	2 144,00	2 263,25	2 382,50
	IX	1 949,91	1 977,07	2 004,23	2 031,39»

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 110,63 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 169,62 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2002, la data «1° luglio 2001» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2002».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- senza oggetto.

2. Con effetto al 1° luglio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio		100,0
Danimarca		134,9
Germania		104,0
tranne:	Bonn	97,5
	Karlsruhe	95,7
	Monaco	109,1
Grecia		90,1
Spagna		97,4
Francia		118,7
Irlanda		124,8
Italia		105,4
tranne:	Varese	97,2
Lussemburgo		100,0
Paesi Bassi		116,9
Austria		108,1
Portogallo		90,1
Finlandia		122,0
Svezia		118,8
Regno Unito		149,4
tranne:	Culham	121,1.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi ⁽¹⁾ restano applicabili.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2003, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2003. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2003, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2003.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	«Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	71,91	33,88	49,37	28,37
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	69,78	31,60	47,36	24,71
Altri gradi	63,31	29,48	40,75	20,38*

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ⁽¹⁾, sono fissate a 320,67 EUR, 483,99 EUR, 529,20 EUR e 721,47 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽²⁾, si applica il coefficiente 4,628955.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998 pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,8
	204	68,6
	720	100,4
	999	83,3
0707 00 05	052	99,0
	204	88,4
	220	155,5
	628	151,4
	999	123,6
0709 10 00	220	159,6
	999	159,6
0709 90 70	052	89,9
	204	120,0
	999	105,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,0
	204	51,0
	220	46,6
	999	51,2
0805 20 10	052	95,1
	204	71,9
	999	83,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,3
	999	67,3
0805 50 10	052	60,1
	600	77,5
	999	68,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,5
	400	88,1
	404	103,6
	720	131,1
	800	165,8
	999	103,6
0808 20 50	400	114,3
	720	47,6
	999	81,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2002****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,01	—	0,20
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,11	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,63 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4417
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,17
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4417

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,519 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), da parte di navi battenti

bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombro nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera

della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera della

Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombro nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2273/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1156/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni concernenti il rilevamento dei prezzi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini al fine di determinare l'andamento dei prezzi sul mercato. Tenuto conto della recente evoluzione del mercato e in particolare del fatto che la commercializzazione dei bovini adulti vivi ha perso gran parte della sua importanza e che pertanto la maggior parte degli Stati membri non ha più mercati rappresentativi per questi animali, non è più necessario comunicare alla Commissione i prezzi dei bovini adulti per seguire l'andamento del mercato delle carni bovine. Gli Stati membri potranno tuttavia comunicare i prezzi suddetti constatati nei rispettivi mercati rappresentativi.

(2) Al fine di sorvegliare l'andamento del mercato comunitario per le categorie di bovini diversi dai bovini adulti, è opportuno prevedere il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri e ai vitelli da macello. Occorre istituire disposizioni dettagliate per quanto riguarda gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie.

(3) Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei bovini in oggetto constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento.

(4) È necessario designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati.

(5) A seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. È quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentono alla Commissione di tener conto di tale situazione.

(6) Occorre prevedere che la comunicazione dei prezzi settimanali alla Commissione sia effettuata mediante sistemi elettronici di trasmissione da concordare con la medesima.

(7) Il regolamento (CE) n. 2705/98 deve essere pertanto abrogato.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato I, parti da B a H.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 23.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 2

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per chilogrammi di peso vivo, dei bovini magri di età media compresa tra sei e dodici mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato II, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato II, parti da B a F.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 3

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli da macello allevati principalmente con latte o preparazioni a base di latte e macellati verso l'età di sei mesi, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato III, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di sette giorni. Tali coefficienti sono indicati nell'allegato III, parti da B a E.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni delle carcasse di bovini di cui al paragrafo 1 constatate nei rispettivi centri di quotazione durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 4

Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell'applicazione di tali misure.

Articolo 5

Per effettuare le comunicazioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2003, gli Stati membri si avvalgono di sistemi di trasmissione elettronica concordati con la Commissione.

Articolo 6

Qualora esistano nel loro territorio mercati rappresentativi per i bovini adulti, gli Stati membri possono comunicare i prezzi di questi bovini secondo le disposizioni seguenti:

- il prezzo dei bovini adulti sul mercato o sui mercati rappresentativi è pari alla media, ponderata con l'applicazione di coefficienti correlati all'importanza relativa di ciascuna categoria e qualità, dei prezzi constatati per le categorie e qualità di bovini adulti e le carni di questi animali durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione nello Stato membro nella stessa fase di commercio all'ingrosso,
- per gli Stati membri che hanno più mercati rappresentativi, il prezzo di ogni categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ciascuno dei mercati. Per i mercati che si svolgono più volte nel corso del periodo di sette giorni di cui al primo trattino, il prezzo di ciascuna categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ogni giorno di mercato, nello stesso mercato fisico. Se nel corso di una determinata settimana non è stato rilevato il prezzo su un particolare mercato e per una categoria specifica, il prezzo di questa categoria nello Stato membro è il prezzo della media aritmetica degli altri mercati.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2705/98 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prezzi registrati a decorrere dalla settimana che ha inizio il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Germania:	26,5
Spagna:	6,8
Francia:	24,4
Irlanda:	7,3
Italia :	12,5
Paesi Bassi:	9,1
Regno Unito:	13,4

B. GERMANIA

1. **Mercati rappresentativi**

Mancando mercati pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Schwarzbunte Bullenkälber	35,4
— Rotbunte Bullenkälber	5,4
— Kreuzungskälber zur Mast (Bullenkälber)	3,4
— Fleckvieh	44,8
— Braunvieh	11,0

C. SPAGNA

1. **Mercati rappresentativi**

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Pola de Siero (Asturias), León (Castilla y León)

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Descalostrados:	
— Tipo frisón, calidad buena	50
— Tipo cruzado, calidad buena	50

D. FRANCIA

1. **Mercati rappresentativi**

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Veaux mâles croisés de bonne conformation, destinés à l'élevage, type léger	30
— Veaux mâles de races laitières d'assez bonne conformation destinés à l'engraissement	70

E. IRLANDA

1. **Mercati rappresentativi**

Bandon, Blessington

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
— Dairy male rearing calves	50
— Beef male rearing calves	50

F. ITALIA

1. **Mercati rappresentativi**

- a) Modena, Vicenza
- b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
a) Vitelli maschi, di razza lattiera, di qualsiasi provenienza	55
b) Vitelli maschi, di razza da carne, di qualsiasi provenienza	45

G. PAESI BASSI

1. **Mercati rappresentativi**

Leeuwarden, Purmerend, Utrecht

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, 1e kwaliteit:	
— zwartbont	70
— roodbont	25
— vleesras	5

H. REGNO UNITO

1. **Mercati rappresentativi**

35 mercati circa (England and Wales)

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Rearing calves, first and second quality:	
— from dairy bulls	58
— from beef bulls	42

ALLEGATO II

Rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 kg

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Spagna:	19,4
Francia:	43,8
Irlanda:	11,9
Italia:	6,6
Regno Unito:	18,3

B. SPAGNA

1. **Mercati rappresentativi**

Salamanca (Castilla y León)
Talavera (Castilla-La Mancha)

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Pasteros:	
— Tipo cruzado	65
— Tipo país	35

C. FRANCIA

1. **Mercati rappresentativi**

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Race charolaise de conformation U	35
Race charolaise de conformation R	35
Race charolaise de conformation O	30

D. IRLANDA

1. **Mercati rappresentativi**

Bandon, Blessington, Kilkenny

2. **Qualità e coefficienti**

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Weanling steers and yearling steers:	
— from the dairy type	50
— from the beef type	50

E. ITALIA

1. **Mercati rappresentativi**

- a) Modena
- b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Vitelli giovani, di razza lattiera	50
Vitelli giovani, di razza da carne	50

F. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Steers: 200 to 299 kg:	
— from the dairy steers	50
— from the beef steers	50

ALLEGATO III

Rilevamento dei prezzi dei vitelli da macello macellati verso i sei mesi di età

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Belgio:	6,2
Francia:	41,9
Italia:	24,0
Paesi Bassi:	27,9

B. BELGIO

1. **Centri di quotazione (macelli)**

Province di Antwerp e Limburg

2. **Qualità**

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA

1. **Centri di quotazione**

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. **Qualità**

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione E, U, R ed O

D. ITALIA

1. **Centri di quotazione (macelli)**

Modena

2. **Qualità**

Carne bianca

E. PAESI BASSI

1. **Centri di quotazione (macelli)**

Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. **Qualità e coefficienti**

	<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Vleeskalveren:		
— zwartbont type:		65
— rootbont type:		35
Tutte le classi di conformazione		

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ^(EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,145	2,145
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	1,903 0,436 1,903 1,427 0,327 1,427 0,436 1,903	1,903 0,436 1,903 1,427 0,327 1,427 0,436 1,903
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	1,903 0,436 1,903	1,903 0,436 1,903

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	13,600	13,600
	– a grani medi	13,600	13,600
	– a grani lunghi	13,600	13,600
1006 40 00	Rotture di riso	3,400	3,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2276/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2277/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2278/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 2096/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2096/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 34,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 135 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾ riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ai fini della corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e della riduzione del rischio di domande speculative e di perturbazione del regime per quanto riguarda taluni prodotti lattiero-caseari, in considerazione della situazione del mercato, risulta necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione ed aumentare la cauzione fissata dal summenzionato regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«a) alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;»
- 2) All'articolo 9, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) il 40 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2280/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

**che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni
prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 sono sospese per il periodo dal 20 dicembre 2002 al 1° gennaio 2003 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2281/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,730 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2282/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	26,64	1104 23 10 9100	C14	EUR/t	28,55
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	22,84	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	21,88
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	22,84	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C14	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C14	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C15	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	4,76
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	34,25	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	26,64	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	22,84	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	22,84	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	21,45	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	30,45
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	30,45
1103 20 60 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	30,45
1103 20 20 9000	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	30,45
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	29,83
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	30,45	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	22,84
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	24,74	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	29,83
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	22,84
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	22,84
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	29,83
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	22,84
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	31,26
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	21,69
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	22,84

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 2283/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	19,03
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2284/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 547 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 547 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	130
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	104		R02	EUR/t	136
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	104		R03	EUR/t	141
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	156
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	104		A97	EUR/t	136
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	136
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	104		R01	EUR/t	130
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	156
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	104		A97	EUR/t	136
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	136
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	104		064 e 066	EUR/t	156
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		A97	EUR/t	136
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	156
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	104		R01	EUR/t	130
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 92 9100	R02	EUR/t	136
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R03	EUR/t	141
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	130		064 e 066	EUR/t	156
	R02	EUR/t	136	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	130
	R03	EUR/t	141		R02	EUR/t	136
	064 e 066	EUR/t	156		R03	EUR/t	141
	A97	EUR/t	136		064 e 066	EUR/t	156
	021 e 023	EUR/t	136		A97	EUR/t	136
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	130	1006 30 94 9900	021 e 023	EUR/t	136
	A97	EUR/t	136		R01	EUR/t	130
	064 e 066	EUR/t	156		A97	EUR/t	136
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	130	1006 30 96 9100	064 e 066	EUR/t	156
	R02	EUR/t	136		R01	EUR/t	130
	R03	EUR/t	141		R02	EUR/t	136
	064 e 066	EUR/t	156		R03	EUR/t	141
	A97	EUR/t	136		064 e 066	EUR/t	156
	021 e 023	EUR/t	136	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	136
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	130		021 e 023	EUR/t	136
	064 e 066	EUR/t	156	1006 30 98 9100	R01	EUR/t	130
	A97	EUR/t	136	1006 30 98 9900	A97	EUR/t	136
				1006 40 00 9000	064 e 066	EUR/t	156
					021 e 023	EUR/t	136
					—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 1 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 151 t,

Destinazioni 021 e 023: 584 t,

Destinazioni 064 e 066: 5 527 t,

Destinazione A97: 285 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che chiarifica ulteriormente l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume nei conti nazionali

[notificata con il numero C(2002) 5054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/990/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽¹⁾, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di permettere di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.
- (2) È necessario migliorare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati sulle variazioni del prodotto interno lordo (PIL) reale ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽³⁾, sia della risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità del 16 giugno 1997 ⁽⁴⁾, nonché più in generale ai fini della sorveglianza multilaterale.
- (3) L'attuazione e il monitoraggio dell'Unione economica e monetaria richiedono informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla struttura e sull'andamento della situazione economica di ciascuno Stato membro.

- (4) I conti economici in termini reali, che tengono cioè conto delle variazioni dei prezzi, costituiscono uno strumento fondamentale per analizzare la situazione economica e di bilancio di un paese, a condizione di essere elaborati sulla base di principi univoci che non lasciano spazio a interpretazioni diverse. A tal fine, è opportuno approfondire e rafforzare le raccomandazioni relative al calcolo dei dati a prezzi costanti contenute nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio.

- (5) La decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume ⁽⁵⁾. Tale decisione definisce, per taluni tipi di prodotti, una classificazione dei metodi, che vengono suddivisi in metodi più adeguati, metodi alternativi che possono essere utilizzati qualora i metodi più adeguati non possano essere applicati e metodi da non applicare.

- (6) La decisione 98/715/CE istituisce un programma di ricerca per quei prodotti per i quali la classificazione non è indicata. I risultati del programma di ricerca condotti congiuntamente con gli Stati membri sono ora disponibili. La presente decisione definisce la classificazione in questione tenendo conto dei risultati del programma di ricerca.

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33.

- (7) La presente decisione è diretta ad armonizzare le misure di prezzo e di volume lasciando impregiudicato l'attuale quadro giuridico per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati stabilito nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽¹⁾ e ogni suo ulteriore sviluppo, in corso o futuro.
- (8) Le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma statistico e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione si propone di chiarire ulteriormente i principi delle misure di prezzo e di volume contenuti nel capitolo 10 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, in considerazione della necessità di armonizzare ulteriormente tali misure in conformità ai risultati del programma di ricerca di cui all'articolo 4 della decisione 98/715/CE.

Articolo 2

Classificazione di metodi

L'allegato I della presente decisione contiene una classificazione dei metodi, suddivisi in metodi più adeguati, metodi alternativi che possono essere utilizzati qualora i metodi più adeguati non possano essere applicati e metodi da non applicare, per i prodotti e le categorie di operazioni per i quali tale classificazione non è ancora definita dalla decisione 98/715/CE.

Articolo 3

Calendario di applicazione delle classificazioni

L'allegato II stabilisce il calendario di applicazione delle classificazioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

ALLEGATO I

1. CLASSIFICAZIONE DEI METODI

In tutto il presente allegato viene utilizzata la seguente classificazione dei metodi:

metodi A: metodi più adeguati;

metodi B: metodi che possono essere utilizzati qualora i metodi A non possano essere applicati;

metodi C: metodi da non applicare.

2. DEFINIZIONE DI ALCUNI METODI

Determinazione del prezzo di prodotti tipo — Si ha allorché un prodotto tipo viene specificato con un certo dettaglio (solitamente sulla base di precedenti prodotti reali) e il prezzo dei suoi elementi è rilevato in periodi di tempo successivi. Ad esempio, nel settore delle costruzioni, si può specificare una casa familiare tipo per la quale rideterminare in periodi di tempo successivi il prezzo di tutti gli elementi (quali tetto, fondamenta, cucina) che la compongono. Per i servizi alle imprese potrebbe essere utilizzato un contratto standard (o generico). I criteri fondamentali per un ricorso alla determinazione di prezzi di prodotti tipo sono i seguenti:

- regolare aggiornamento dei prodotti tipo utilizzati,
- rappresentatività dei prodotti,
- utilizzo dei prezzi effettivamente fatturati, tenendo conto dei margini di profitto dei produttori e degli eventuali sconti accordati ai clienti,
- formulazione del prodotto tipo in termini di output e non di input.

Determinazione del prezzo dei componenti — Si ha allorché un prodotto reale è suddiviso in numerosi elementi o componenti chiave cui è attribuito un prezzo, esaminando nei periodi successivi i singoli progetti e comparando gli elementi chiave. È fondamentale che gli elementi siano individuati separatamente, che la qualità e l'impatto sulla prestazione finale del prodotto siano quantificabili e che i prezzi siano disponibili in periodi diversi. Questo metodo si differenzia da quello della «determinazione del prezzo di prodotti tipo» in quanto non viene specificato alcun prodotto tipo ideale.

Tariffe e compensi orari — In alcuni casi gli importi pagati possono essere in funzione del numero di ore lavorate (ad esempio da parte di un avvocato) anziché del prodotto ottenuto. Come indicatore dei prezzi si possono allora utilizzare le tariffe (corrispettivo per un'ora di lavoro). Analogamente possono essere calcolati compensi orari dividendo il fatturato complessivo per il numero di ore di lavoro.

I metodi che fanno ricorso alle tariffe e ai compensi orari differiscono dai metodi basati sugli input che utilizzano indici delle retribuzioni per il fatto che il risultato di gestione e gli altri input comprendenti i redditi da lavoro dipendente sono inclusi nel fatturato. In entrambi i metodi, tuttavia, le variazioni della quantità di lavoro eseguito in un'ora saranno rispecchiate come variazioni di prezzi anziché come variazioni della produttività.

Il metodo del compenso orario si applica di preferenza a un livello molto particolareggiato, definendo i prodotti nella maniera più dettagliata possibile e operando una distinzione tra i diversi tipi di attività.

Determinazione di prezzi rappresentativi — Tale termine si utilizza per i metodi — impiegati in particolare per i servizi alle imprese — consistenti nell'invitare le imprese a selezionare alcuni dei prodotti giudicati rappresentativi della loro produzione complessiva, per monitorare nel tempo i prezzi indicati per tali prodotti, così come le caratteristiche dei prodotti al fine di controllarne le variazioni della qualità.

3. METODI A, B E C PER LA PRODUZIONE PER PRODOTTO

3.1. Nell'ambito della sezione D della CPA — Macchine di grandi dimensioni

I principali prodotti qui considerati sono costituiti da navi, aerei, treni, impianti di trivellazione del petrolio e macchine per impieghi speciali. I metodi basati esclusivamente sulla misurazione di input, che utilizzano indicatori di quantità non rettificati o fondati su misure di valori unitari sono considerati metodi C.

I metodi basati sulla determinazione del prezzo di prodotti tipo o dei componenti sono considerati metodi A se sono soddisfatti i criteri menzionati nella sezione 2 del presente allegato.

Possono essere utilizzati due metodi alternativi:

- il ricorso a *prezzi internazionali* può essere un metodo B se i prezzi possono essere ritenuti rappresentativi della produzione interna dello Stato membro (al livello più dettagliato di prodotto) e dei flussi commerciali transfrontalieri: i mercati devono essere concorrenziali e i dati opportunamente stratificati e ponderati, inoltre un metodo appropriato deve essere utilizzato per correggere le oscillazioni dei tassi di cambio e i dati del commercio estero dovrebbero includere i beni usati,
- metodi specifici e considerevoli di *adeguamento della qualità* possono essere considerati metodi A o B in funzione dell'idoneità del settore; sarebbe tuttavia opportuno che essi fossero utilizzati unitamente con la scomposizione dei principali beni nei loro componenti.

Per le *navi* il metodo A consisterebbe nella determinazione dei prezzi di prodotti tipo, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.

Per gli *impianti di trivellazione del petrolio* il metodo A è quello della determinazione del prezzo dei componenti applicato agli elementi modulari dell'impianto, a condizione che si tenga conto delle variazioni della qualità. La quotazione dei componenti con l'introduzione di rettifiche per tener conto dei margini d'impresa e della produttività del lavoro sarebbe considerato un metodo B, così come l'uso di un indice internazionale per taluni tipi di natanti — di grandi dimensioni e di costruzione modulare — che presentano le stesse caratteristiche degli impianti di trivellazione.

Per gli *aerei*, qualsiasi metodo utilizzato deve essere basato su un'attenta stratificazione del settore, deve tener conto dei flussi complessi associati ai progetti in cooperazione e deve tener conto delle oscillazioni dei tassi di cambio allorché i prezzi sono espressi in dollari. I metodi A sono in questo caso quelli che determinano i prezzi di prodotti tipo e dei componenti e dovrebbero beneficiare entrambi della predominanza di clienti commerciali nel mercato aeronautico.

I metodi di determinazione dei prezzi di prodotti tipo e di adeguamento della qualità sulla base di prezzi di opzioni (ossia stimando il prezzo marginale di caratteristiche aggiuntive) sono entrambi metodi A per i *treni*, a condizione che la stratificazione si estenda come minimo a vagoni/carrozze/locomotive e alle diverse forme di propulsione.

Per le *macchine per impieghi speciali* i metodi A sono quelli che determinano il prezzo di prodotti tipo e dei componenti, ma opportuni metodi di adeguamento della qualità possono essere utilizzati direttamente allorché le macchine non si prestano all'applicazione di metodi di scomposizione.

3.2. CPA 30.02 — Elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica

Un metodo A consiste nella deflazione con un indice dei prezzi alla produzione (IPP) che utilizzi un'appropriata procedura di adeguamento della qualità.

I metodi B concernono IPP meno adatti, ossia con una procedura di adeguamento della qualità meno appropriata.

Un altro metodo B possibile consiste nell'utilizzare le informazioni ottenute dall'indice dei prezzi edonistico statunitense per i computer, a condizione che possa essere dimostrato che esso è sufficientemente rappresentativo per i prezzi interni. L'alternativa più appropriata in questo caso consiste nel ricorrere ai prezzi per le caratteristiche dei computer negli Stati Uniti per effettuare espliciti adeguamenti della qualità ai dati sui prezzi rilevati a livello nazionale. È opportuna l'applicazione di un appropriato meccanismo per tener conto delle diverse variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio in generale.

Altri metodi quali l'uso di indici dei prezzi di altri prodotti elettronici dovrebbero essere classificati come metodi C. Anche i metodi basati su valori unitari sono metodi C, come pure l'uso di un indice dei prezzi che non tenga conto delle variazioni di qualità.

3.3. CPA 45 — Lavori di costruzione

Il metodo consistente nel deflazionare la produzione con l'ausilio di indici degli input è considerato un metodo C. Anche i metodi basati su misure di volume (metri cubi di costruzione o concessioni edilizie rilasciate) sono considerati metodi C.

Esistono numerosi metodi possibili per stimare gli indici dei prezzi della produzione che si configurano come metodi A o B.

Costruzioni diverse dall'edilizia civile

- Il metodo dei «prezzi effettivi», che prende in considerazione i dati di progetti reali eseguiti nel corso del periodo o adegua gli indici dei prezzi degli appalti al periodo considerato, può essere ritenuto un metodo A se le costruzioni delle quali sono determinati i prezzi in periodi diversi sono direttamente comparabili, o se i prezzi sono opportunamente adeguati per tener conto delle variazioni della qualità in caso di differenze tra le costruzioni confrontate. Tale metodo non è idoneo se i progetti sono assolutamente unici.

- Il metodo della «determinazione dei prezzi di prodotti tipo», a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.
- Il metodo «edonistico», inteso a definire la qualità di una struttura in termini delle sue caratteristiche che vengono messe in relazione con il prezzo, può essere considerato un metodo B.

Genio civile

Si tratta generalmente di progetti di grande entità e unici. I principi fissati nella sezione 3.1 del presente allegato sulla determinazione del prezzo di prodotti unici si applicano anche in questo caso, in particolare la decomposizione del progetto in una serie di componenti più facilmente misurabili. La rilevazione di prezzi dettagliati nel quadro del controllo amministrativo degli appalti di lavori può essere considerata un metodo B se i dati sono rappresentativi.

Riparazione e manutenzione

Il metodo B consiste nel raccogliere dati sulle tariffe orarie o sulle offerte degli appaltatori per attività «tipo», utilizzandoli quali indicatori dei prezzi.

3.4. CPA 64 — Servizi delle poste e telecomunicazioni

3.4.1. Servizi postali e di corriere

L'impiego di IPP appropriati e rappresentativi che tengano conto delle variazioni della qualità costituirebbe un metodo A. Per essere considerati appropriati e rappresentativi gli IPP devono coprire l'intera gamma di servizi prestati e includere tutti gli eventuali sconti.

L'uso di IPP che non comprendono l'intera gamma di servizi o non tengono conto delle variazioni della qualità sarebbe un metodo B, così come l'utilizzo degli indici dei valori unitari (IVU) per prodotti realmente omogenei o di indicatori di volume basati su indicatori dettagliati dei numerosi tipi di servizi prestati, ad esempio numero di lettere/pacchi ripartiti in funzione delle diverse tariffe postali.

Il ricorso a indici dei prezzi al consumo (IPC) dettagliati per deflazionare la produzione diversa da quella consumata dalle famiglie può essere un metodo B se è possibile dimostrare che le dinamiche dei prezzi sono simili per le famiglie e le imprese. L'utilizzo di IPC dettagliati per gli acquisti delle imprese allorché è noto che queste beneficiano di sconti o acquistano una gamma differente di prodotti rispetto alle famiglie costituirebbe un metodo C.

3.4.2. Servizi di telecomunicazione

La deflazione della produzione con l'ausilio di IPP adeguati per tener conto delle variazioni della qualità costituirebbe un metodo A. Il ricorso a IPP la cui copertura non rispecchia perfettamente i prodotti o in cui non vi è alcun adeguamento della qualità è un metodo B, così come l'utilizzo di IVU per prodotti interamente omogenei. Anche l'utilizzo di indicatori di volume che riflettono l'intera gamma di prodotti costituisce un metodo B.

L'utilizzo di IPC dettagliati per deflazionare la produzione diversa da quella consumata dalle famiglie può essere un metodo B se è possibile dimostrare che le dinamiche dei prezzi sono simili per le famiglie e le imprese. L'utilizzo di IPC dettagliati per gli acquisti delle imprese allorché è noto che queste beneficiano di sconti o acquistano una gamma differente di prodotti rispetto alle famiglie costituirebbe un metodo C.

3.5. CPA 65 — Servizi di intermediazione monetaria e finanziaria (esclusi i servizi di assicurazione e fondi pensione)

3.5.1. Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente

Non esistendo un prezzo o una quantità direttamente osservabile realmente rappresentativa della produzione dei servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente, da un punto di vista puramente teorico sembra attualmente impossibile individuare un idoneo metodo A per tali servizi. Pertanto i metodi per la misurazione di questi servizi a prezzi costanti devono essere basati su convenzioni, così come i metodi per la misurazione di tali servizi a prezzi correnti. Per deflazionare i servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente esistono in linea di principio finora due approcci (a prescindere dai metodi basati sugli input), da considerare entrambi come metodi B.

Il primo metodo consiste nell'elaborare indicatori della produzione dettagliati che devono prendere in considerazione le attività che generano servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente. Esempi di possibili indicatori sono il numero di conti bancari, il numero e il valore di prestiti e depositi, il numero di assegni trattati, ecc. Esistono tuttavia importanti differenze tra il mercato delle imprese e il mercato dei consumatori, che devono essere rispecchiate da indicatori della produzione diversi per i due mercati. Il valore dei servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente deve essere ripartito in funzione delle diverse attività al fine di determinare le ponderazioni per l'aggregazione degli indicatori della produzione.

Il secondo metodo consiste nell'applicazione dei margini di interesse del periodo base sui prestiti e sui depositi alla consistenza dei prestiti e dei depositi in essere rivalutata ai prezzi del periodo base (avvalendosi di un indice generale dei prezzi quale il deflatore implicito dei prezzi per la domanda interna finale), come descritto nel regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio ⁽¹⁾. Tale metodo non tiene conto delle variazioni della qualità del servizio effettivamente prestato. È necessario deflazionare la consistenza dei prestiti e dei depositi mediante un indice generale dei prezzi per eliminare l'incidenza delle variazioni dei prezzi sulla consistenza. Gli indici dei prezzi che possono essere considerati accettabili a tale scopo sono in ordine di idoneità: il deflatore del PIL, il deflatore della domanda interna finale e l'IPC generale.

3.5.2. *Intermediazione finanziaria diversa dai servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente*

Allorché esistono prezzi distinti per ogni servizio addebitato, l'utilizzo quale deflatore di un indice dei prezzi alla produzione, che preveda un adeguamento della qualità, di una serie rappresentativa di tali servizi costituisce un metodo A. Per essere considerati rappresentativi, gli indici dei prezzi devono coprire una parte consistente dell'intera serie di servizi in questione. Quando le attività sono estremamente eterogenee (ad esempio, le banche comuni, le banche d'affari e le casse di risparmio agiscono in modo molto diverso), le serie di servizi devono essere selezionate per ciascuna parte del mercato perché possano essere considerate rappresentative. Un metodo che non tenga conto di tali differenze è un metodo B. Il prezzo di pacchetti di prodotti può essere incluso se questi contengono servizi simili in tutto il mercato. In caso contrario, per la comparazione dei prezzi di tali pacchetti sono appropriati un metodo edonistico o un approccio di determinazione dei prezzi di prodotti tipo. L'uso di indicatori di volume dettagliati che rispecchino adeguatamente la produzione costituirebbe un metodo B.

Per le commissioni ad valorem è possibile elaborare indici dei prezzi che riflettano sia le variazioni della percentuale applicata, sia le variazioni di valore della pertinente attività (stock o flusso) cui si applica la percentuale. Si tratta di un metodo A. Il ricorso a indicatori di volume che riflettono adeguatamente la produzione costituirebbe un metodo B. Esempi di appropriati indicatori di volume per i diversi prodotti:

- per i trasferimenti di fondi (pagamenti, ecc.), il numero di trasferimenti o un indicatore di volume basato sugli importi trasferiti è un metodo B,
- per i fondi di tesoreria, l'utilizzo degli importi gestiti, deflazionati con l'ausilio di un indice generale dei prezzi (come descritto nella sezione 3.5.1), costituisce un appropriato indicatore di volume.

Per quanto riguarda il leasing finanziario il prezzo può comprendere sia il compenso del servizio, sia servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente. Allorché può essere distinto dai servizi, il compenso può venire deflazionato avvalendosi di appropriati indici dei prezzi perché tale procedura possa configurarsi come un metodo A. Tuttavia, l'utilizzo di indici dei prezzi alla produzione per deflazionare la produzione totale di leasing dovrebbe essere considerato un metodo C in quanto non permette di misurare adeguatamente la produzione dei servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente. Il valore dei crediti in essere deflazionati mediante un indice generale dei prezzi (come descritto nella sezione 3.5.1) costituirebbe un adeguato indicatore di volume per un metodo B. La variazione della qualità si riferisce qui alla qualità del servizio di leasing finanziario prestato e non a un miglioramento della qualità della pertinente attività.

I prezzi alla produzione o gli indicatori di volume che riflettono una gamma limitata di prodotti o servizi finanziari, i metodi basati sugli input o l'utilizzazione di un indice generale dei prezzi sono metodi C.

3.6. **CPA 66 — Servizi di assicurazione e fondi pensione, esclusi i servizi di assicurazione sociale obbligatoria**

Appare impraticabile applicare una procedura di deflazione della produzione dei servizi di assicurazione sulla base di statistiche dei prezzi alla produzione. La principale ragione risiede nel fatto che non esiste un prezzo o una quantità direttamente osservabili realmente rappresentativi della produzione. Un metodo di tipo A è pertanto ritenuto impossibile.

L'utilizzo di un indicatore di volume basato su indicatori dettagliati, quali l'acquisizione e la gestione di polizze e la gestione di sinistri, è un metodo B. Un siffatto metodo (talvolta indicato come metodo del servizio diretto) richiede indicatori a un livello molto dettagliato che tengano conto delle variazioni del mix di prodotti.

Anche l'utilizzo di riserve corrette dell'importo degli indennizzi deflazionati con l'ausilio di un indice generale dei prezzi (come descritto nella sezione 3.5.2) è un metodo B.

Per le assicurazioni contro i danni anche il numero di polizze, ripartite per prodotto (abitazione, autoveicoli, responsabilità civile, ecc.) e per tipo di assicurato, rappresenta un indicatore appropriato di volume ed è un metodo B. Per le assicurazioni sulla vita e i fondi pensione tali metodi sono considerati metodi C.

⁽¹⁾ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

3.7. CPA 67 — Servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria

Nel caso delle commissioni fisse, allorché esistono prezzi distinti per un servizio fatturato, la deflazione della produzione a prezzi correnti con l'ausilio di un IPP è un metodo A se le variazioni della qualità sono prese in considerazione o un metodo B in caso contrario.

Per i servizi per i quali vengono addebitate commissioni ad valorem, l'utilizzo di indicatori di volume costituisce un metodo B. Tali indicatori possono includere il numero di operazioni ripartite per classi di valore o per gli importi delle operazioni deflazionate. Per gli ausiliari delle assicurazioni, il ricorso a indicatori di volume basati sul numero di polizze d'assicurazione ripartite per tipo o premi lordi deflazionati, utilizzando un indice dei prezzi dei premi lordi, è un metodo B.

3.8. CPA 70 — Servizi immobiliari

Per i servizi retribuiti mediante commissioni in cui la commissione costituisce una percentuale del prezzo del bene immobile, un indice dei prezzi adeguato deve associare la variazione delle percentuali della commissione alla variazione dei prezzi del bene. Ciò costituirebbe un metodo A. Agli agenti immobiliari potrebbe essere chiesto di indicare, anziché i prezzi effettivi, il prezzo ad esempio di un'abitazione standard. Tale approccio di determinazione del prezzo di un prodotto tipo potrebbe costituire anch'esso un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri indicati nella sezione 2 del presente allegato.

Un metodo B potrebbe essere costituito dall'uso di un indice dei prezzi degli investimenti in nuove abitazioni o da un indice basato su valori immobiliari (prezzi delle abitazioni).

L'utilizzo del numero di abitazioni vendute o del numero di operazioni presso i notai, se ripartiti per tipologia di abitazioni (ad esempio, per dimensioni), costituisce altresì un metodo B, seppure meno soddisfacente.

Per la parte relativa alla locazione di fabbricati residenziali sono generalmente disponibili informazioni sull'IPC: si tratta di un metodo A. Per la locazione di fabbricati non residenziali, l'utilizzo di IPP sulla base, ad esempio, degli affitti per metro quadro di spazio ufficio costituisce un metodo A, a condizione che siano disponibili informazioni sufficientemente dettagliate sui diversi tipi di fabbricati e sulla loro qualità.

In alternativa, l'utilizzo di indicatori di volume relativi al volume del parco edilizio residenziale o non residenziale potrebbe costituire un metodo B. In tal caso potrebbe risultare necessario effettuare rettifiche per tener conto delle variazioni del rapporto tra fabbricati locati e fabbricati occupati dai rispettivi proprietari.

L'approssimazione delle variazioni dei prezzi dei fabbricati non residenziali sulla base dell'IPC per i fabbricati residenziali costituisce un metodo C, salvo che possa essere dimostrato che la relativa ipotesi è realistica.

3.9. CPA 71 — Servizi di noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

Un metodo A per tali servizi consisterebbe nella rilevazione dei prezzi di noleggio effettivi. Per i servizi prestati su base contrattuale è necessario verificare le variazioni della qualità nel tempo. Va osservato come le variazioni della qualità del bene noleggiato (ossia non soltanto del servizio di noleggio) debbano rispecchiarsi anche nel volume dei servizi di noleggio. Per i servizi unici, l'utilizzo di prezzi di prodotti tipo che soddisfano i criteri specificati nella sezione 2 del presente allegato costituirebbe anch'esso un metodo A.

Per quanto riguarda i servizi prestati esclusivamente alle famiglie, sono spesso disponibili informazioni relative all'IPC. In tal caso la deflazione della produzione utilizzando un IPC, adeguato ai prezzi base, costituisce un metodo A. Allorché i servizi sono prestati sia alle imprese sia alle famiglie, l'utilizzo di un IPC per deflazionare la produzione costituisce un metodo B.

Se non può essere osservato alcun prezzo del servizio di noleggio, l'indice dei prezzi del prodotto effettivo può essere considerato un metodo B.

3.10. CPA 72 — Informatica e servizi connessi

Per i pacchetti di software, il metodo A consiste nel procedere alla deflazione con l'ausilio di un IPP appropriato. Di fondamentale importanza è una idonea procedura di adeguamento della qualità (ad esempio, su base edonistica).

L'utilizzo di IPP meno appropriati costituisce un metodo B. Lo stesso vale per l'utilizzo dell'indice statunitense per i pacchetti di software, rettificato per tener conto delle oscillazioni dei tassi di cambio o delle diverse variazioni generali dei prezzi, che costituisce anch'esso un metodo B. È opportuno tuttavia tener conto dei diversi momenti di diffusione di nuovo software negli Stati Uniti e in Europa.

La deflazione della produzione mediante un IPC dei pacchetti di software costituisce un metodo C.

Per i servizi personalizzati (consulenza in materia di hardware o di software) può essere presa in considerazione l'ipotesi di un approccio basato su prezzi rappresentativi (cfr. sezione 2) che potrebbe costituire potenzialmente un metodo A. Anche un metodo basato sui prezzi di prodotti tipo potrebbe essere un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2. I risultati del metodo di determinazione dei prezzi di prodotti tipo possono essere utilizzati anche per approssimare il prezzo del software prodotto per conto proprio (metodo B) purché possa essere dimostrato che il software di produzione propria avrebbe potuto essere prodotto anche da una società esterna.

Per il servizio di noleggio di programmatori su base giornaliera come metodo B potrebbe essere utilizzato un metodo fondato su tariffe.

In considerazione della diversa velocità delle variazioni della qualità, l'uso di un indice per l'hardware per deflazionare il software costituisce un metodo C.

3.11. CPA 73 — Servizi di ricerca e sviluppo

Un metodo A per la ricerca e sviluppo (R & S) non esiste. Né la rilevazione di prezzi alla produzione effettivi, ad esempio presso gli istituti di ricerca, né la determinazione di prezzi di prodotti tipo hanno senso, in quanto non si può determinare il prezzo della stessa produzione di R & S in due periodi successivi.

Per la produzione vendibile l'utilizzo di tariffe o di compensi orari (cfr. sezione 2) è un metodo B.

La parte non vendibile della R & S corrisponde alla produzione di servizi collettivi (cfr. SEC 95, paragrafo 3.85.). Cfr. la sezione 3.13 relativa alla divisione 75 della CPA per la definizione dei metodi A, B e C per i servizi collettivi.

3.12. CPA 74 — Altri servizi professionali ed imprenditoriali

3.12.1. CPA 74.11 — Servizi degli studi legali e notari

Per i servizi di tipo standard generalmente prestati a favore delle famiglie, quali la redazione di contratti per l'acquisto di abitazioni, di testamenti, di contratti matrimoniali, ecc. (servizi notarili), esistono spesso tariffe fisse, solitamente prese in considerazione dall'IPC. L'utilizzo di un indice che segua tali tariffe può essere considerato un metodo A. Inoltre per tali servizi standard, la rilevazione di indicatori di volume (numero di contratti stipulati, ecc.) costituisce un metodo B, a meno che non venga individuato un metodo per adeguare tali indicatori onde tener conto delle variazioni della qualità.

Una parte della produzione dei servizi giuridici è connessa al costo dei fabbricati in quanto rientra nei costi di trasferimento della proprietà. Ciò significa che un indice dei prezzi o di volume connesso a tali fabbricati potrebbe servire per approssimare il prezzo o il volume dei servizi legali. In caso di fatturazione di commissioni fisse, è sufficiente seguire la variazione nel tempo di tali commissioni. Se la commissione è costituita da una percentuale del prezzo del fabbricato, l'indice dei prezzi dovrebbe rappresentare una combinazione delle variazioni della percentuale delle commissioni e delle variazioni del prezzo dei fabbricati. In entrambi i casi si tratta di un metodo B, in quanto le variazioni della qualità sono di difficile determinazione.

Per i servizi alle imprese esistono due meccanismi dei prezzi fondamentali: l'onorario degli avvocati può essere calcolato su base oraria, oppure con riferimento a un compenso fisso nel quadro di un contratto. Nel primo caso possono essere utilizzati approcci fondati su tariffe o compensi orari quali metodi B. Nel secondo caso (servizi a compenso fisso nel quadro di un contratto), un metodo A consisterebbe nel seguire da vicino i prezzi dei contratti, ad esempio applicando il metodo dei prezzi rappresentativi (cfr. sezione 2 del presente allegato), a condizione che le tipologie di contratti siano omogenee. La determinazione di prezzi di prodotti tipo potrebbe anche essere utile e rappresentare un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.

3.12.2. CPA 74.12 — Servizi di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

Il metodo A per i servizi di contabilità consisterebbe nell'elaborazione di deflatori basati sui prezzi contrattuali di alcuni dei servizi più importanti prestati dai contabili nel quadro di un contratto, ad esempio utilizzando il metodo dei prezzi rappresentativi (cfr. sezione 2 del presente allegato). È necessario che i servizi dei quali è determinato il prezzo siano regolarmente monitorati onde garantire che le influenze esterne, quali una modifica delle norme contabili o delle disposizioni contabili previste dalla legge (ad esempio, per le dichiarazioni fiscali), non determinino variazioni significative della produzione misurata o della qualità della produzione. Anche la determinazione del prezzo di prodotti tipo potrebbe costituire un metodo A.

L'utilizzo di indicatori di quantità quali il numero di dichiarazioni fiscali registrate (ripartite in grandi categorie) costituirebbe un metodo B per una parte del settore. L'utilizzo di tariffe o di compensi orari costituirebbe un metodo B in quanto non tiene conto di una parte delle variazioni della produttività.

3.12.3. CPA 74.14 — *Servizi di consulenza amministrativo-gestionale*

Un metodo A per tali servizi consisterebbe nella rilevazione di prezzi contrattuali effettivi. È altresì necessario controllare le variazioni della qualità dei contratti nel tempo.

La rilevazione di prezzi di prodotti tipo potrebbe rappresentare un'alternativa alle rilevazioni di prezzi effettivi. Anche tale metodo costituirebbe un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.

Per i servizi prestati contro un corrispettivo orario, le tariffe o i compensi orari potrebbero essere utilizzati nel quadro di un metodo B.

L'utilizzo, quale approssimazione, di un indice dei prezzi effettivi alla produzione per i servizi legali, di contabilità, di tenuta di libri contabili o di consulenze in materia fiscale costituirebbe — in considerazione dei determinanti di costo comuni per tali differenti servizi — un metodo B.

3.12.4. CPA 74.15 — *Servizi di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative)*

A causa della peculiarità di tale categoria di servizi, non esiste per essi un metodo A. Come eccezione alla regola generale, un metodo B consiste nell'applicare un metodo dettagliato basato sugli input, analogamente a quanto previsto per i servizi collettivi nella sezione 3.13 del presente allegato.

3.12.5. CPA 74.2 — *Servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici*

La determinazione di prezzi di prodotti tipo costituisce un metodo A a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.

L'utilizzo di tariffe o di compensi orari può essere considerato un metodo B. Per la prospezione mineraria una possibilità è rappresentata dall'utilizzo di misure di volume, ad esempio il numero di perforazioni di prova effettuate o la superficie oggetto di indagine. Tali dati devono tuttavia essere ripartiti per tipo di minerale e metodologia di prospezione perché il metodo possa essere considerato un metodo B.

3.12.6. CPA 74.4 — *Servizi di pubblicità*

I servizi di pubblicità comprendono due servizi importanti e distinti: il «collocamento», ossia la vendita di spazi pubblicitari a prescindere dal mezzo di comunicazione, e la «creazione», esclusi i costi associati quali la produzione di film o la realizzazione di servizi fotografici.

Per la vendita di spazi pubblicitari il metodo A consiste nella rilevazione di prezzi contrattuali effettivi, con l'ausilio di osservazioni quali il prezzo per secondo di uno spot televisivo, il costo di un annuncio di una mezza pagina sui giornali, il prezzo di un metro quadrato di manifesto o il prezzo di un «pulsante» su una pagina Web. È importante che il numero di persone raggiunte dalla pubblicità sia preso in considerazione quale aspetto della qualità. Come minimo andrebbe effettuato qualche tentativo per rettificare i dati per tener conto delle fasce orarie di massimo ascolto. Il ricorso ai prezzi di prodotti tipo costituirebbe anch'esso un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2. Potrebbero essere utilizzate misure di quantità, ma perché questo possa essere considerato un metodo A è necessario che le misure siano determinate a un livello molto dettagliato e rappresentativo, tenendo conto delle variazioni della qualità.

Per l'attività di «creazione», l'utilizzo dei prezzi dei contratti costituirebbe un metodo A. È necessaria tuttavia una certa cautela nell'interpretazione dei prezzi rilevati per assicurarsi che essi non includano i costi di produzione. Un metodo di rilevazione dei prezzi di prodotti tipo potrebbe anch'esso essere considerato un metodo A, a condizione che soddisfatti i criteri indicati nella sezione 2 del presente allegato. Il ricorso a tariffe o a compensi orari è un metodo B.

3.12.7. CPA 74.5 — *Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale*

Se il lavoratore è retribuito dall'agenzia di reclutamento, i metodi basati sugli indici dei salari riguardanti i prestatori di lavoro in affitto sono metodi B. Un metodo A dovrebbe includere rettifiche in merito alla produttività e alla qualità e rispecchiare inoltre i costi amministrativi imposti dall'agenzia di reclutamento. I prezzi contrattuali che includono dati per categorie specifiche di lavoratori costituiscono metodi A, a condizione che le variazioni della qualità siano opportunamente prese in considerazione. I prezzi di prodotti tipo potrebbero costituire anch'essi un metodo A purché siano soddisfatti i criteri stabiliti nella sezione 2 del presente allegato.

Nel caso di percentuali del salario, si applicano i metodi e le classificazioni di cui sopra, ma è necessario che essi siano integrati con informazioni sulle percentuali. In mancanza di tali informazioni, l'uso degli indici dei salari potrebbe essere considerato un metodo B.

3.12.8. CPA 74.6 — Servizi di investigazione e vigilanza

Il metodo A consisterebbe nel rilevare prezzi contrattuali effettivi. I servizi prestati nell'ambito di tali contratti devono essere attentamente monitorati al fine di tener conto, se necessario, delle variazioni della qualità. Anche l'utilizzo dei prezzi di prodotti tipo costituirebbe un metodo A, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui alla sezione 2 del presente allegato.

Per i servizi prestati contro un corrispettivo orario, le tariffe e i compensi orari potrebbero essere utilizzati nel quadro di un metodo B.

Utili indicatori di volume per i servizi di sorveglianza potrebbero essere le ore/uomo di sorveglianza o guardia e il numero di casi trattati dagli investigatori privati o il numero dei loro clienti. Se sufficientemente appropriati, tali indicatori di volume potrebbero rappresentare metodi B.

3.12.9. CPA 74.7 — Servizi di pulizia e disinfestazione

Per i servizi alle famiglie quali la pulizia di vetri e di camini potrebbero essere utilizzate informazioni sui prezzi al consumo come metodo A per i consumi delle famiglie e come metodo B per i consumi intermedi.

Per i servizi di pulizia potrebbero essere utilizzati indicatori quali la superficie di uffici pulita (in metri quadri) o simili. Se tali indicatori non sono disponibili, si può supporre che il volume dei servizi di pulizia da prestare sia proporzionale alla superficie totale di uffici o basarsi su ipotesi analoghe.

3.12.10. Altri servizi della divisione 74 della CPA

Per i servizi della divisione 74 della CPA non esplicitamente elencati nelle precedenti sezioni 3.12.1-3.12.9, la classificazione tra metodi A, B e C può essere ricavata dai criteri generali relativi ai metodi appropriati come specificato nella decisione 98/715/CE. In generale, i metodi basati su prezzi (contrattuali) effettivi o su prezzi di prodotti tipo (conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente allegato) sono metodi A. Se i servizi sono compensati su base oraria, l'utilizzo di tariffe o di compensi orari può costituire un metodo B. Anche l'utilizzo di indicatori di volume rappresentativi della produzione dei servizi può essere un metodo B. I metodi fondati sugli input sono metodi C.

3.13. CPA 75 — Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria

Servizi individuali

Per i servizi individuali gli unici metodi suscettibili di soddisfare i criteri per i metodi A o B sono quelli che misurano la produzione. I metodi fondati sugli input sono metodi C.

Un metodo basato su indicatori della produzione è un metodo A se gli indicatori soddisfano i seguenti criteri:

- coprono tutti i servizi prestati dal produttore agli utilizzatori esterni e soltanto quelli; non dovrebbero essere prese in considerazione le attività che in realtà sono ausiliarie alla produzione principale,
- sono ponderati per i costi di ciascun tipo di produzione nell'anno base,
- sono definiti al livello più dettagliato possibile,
- sono rettificati per tener conto della qualità.

Se i criteri non sono pienamente soddisfatti, ad esempio se il livello di dettaglio potrebbe essere migliorato o se essi non tengono conto delle variazioni della qualità, il metodo diventa di tipo B. Se un metodo basato su indicatori di volume non misura in realtà la produzione bensì gli input, l'attività o il risultato (a meno che quest'ultimo non possa essere interpretato come una produzione corretta per tener conto delle variazioni della qualità) e/o se la copertura della produzione non è rappresentativa, si tratta di un metodo C.

Servizi collettivi

La maggior parte dei servizi della divisione 75 della CPA è costituita da servizi collettivi. La classificazione dei metodi per i servizi collettivi non si discosta generalmente da quella per i servizi individuali, tranne che per due importanti eccezioni riconducibili alla difficoltà di definire la produzione dei servizi collettivi:

- i metodi basati sugli input sono metodi B per i servizi collettivi,
- il ricorso a indicatori di volume dell'attività è un metodo B.

L'utilizzo di un indicatore di volume a input unico non è un metodo B: se vengono utilizzati metodi basati sugli input occorre stimare il volume di ciascun input separatamente, tenendo conto delle variazioni della qualità degli input, in particolare dei redditi da lavoro dipendente.

Al volume totale degli input rettificati per tener conto delle variazioni della qualità non dovrebbe essere applicata alcuna correzione aggiuntiva basata sulla produttività o sulla qualità.

3.14. CPA 80 — Servizi di istruzione

Tutti i metodi A o B dovrebbero soddisfare i seguenti criteri generali:

- copertura completa o quasi completa,
- stratificazione almeno delle seguenti categorie: istruzione prescolastica, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado (formazione generale/formazione professionale), istruzione terziaria (universitaria/altra) e altra istruzione. Nel caso dei corsi di istruzione terziaria occorre procedere ad una stratificazione per indirizzo (ad esempio, distinguendo tra indirizzo medico-scientifico e indirizzo artistico).

Servizi destinabili alla vendita — Un metodo A consiste nel deflazionare la produzione utilizzando IPP appropriati per ciascun tipo di servizio di istruzione. Gli indici dei prezzi dovrebbero tener conto della qualità del servizio prestato e andrebbe verificato che siano utilizzati i prezzi base (comprendenti cioè qualsiasi contributo ai prodotti).

Un metodo B consiste nell'utilizzare IPC appropriati, corretti in funzione della valutazione ai prezzi base, che rispecchiano la qualità del servizio prestato.

Se tali metodi non sono disponibili per i servizi destinabili alla vendita è accettabile anche l'utilizzo dei metodi A e B, basati su indicatori della produzione, qui di seguito descritti per i servizi non destinabili alla vendita. Qualsiasi metodo basato sugli input verrebbe considerato un metodo C.

Servizi non destinabili alla vendita — Non essendo disponibili prezzi, l'unico metodo A per la produzione non vendibile è quello che prevede il ricorso al «numero di ore di apprendimento», opportunamente adeguato per tener conto della qualità, con la stratificazione di cui sopra. Il metodo B consiste nell'utilizzare il numero di ore di apprendimento nel livello di dettaglio richiesto senza alcun adeguamento per tener conto della qualità.

L'utilizzo del numero di studenti in sostituzione del numero di ore di apprendimento è accettabile per tali metodi, a condizione che possa essere dimostrato che il numero di ore in cui gli studenti ricevono un insegnamento è sufficientemente stabile. Tale procedura è incoraggiata per l'istruzione terziaria e per l'apprendimento a distanza.

Qualsiasi metodo fondato sugli input è un metodo di tipo C, così come qualsiasi metodo che non faccia uso di una stratificazione minima o che non assicuri una copertura completa del settore. Anche l'utilizzo del numero di ore di insegnamento costituirebbe un metodo C.

3.15. CPA 85 — Servizi sanitari e sociali

3.15.1. CPA 85.11 — Servizi ospedalieri

Produzione vendibile

La deflazione della produzione vendibile degli ospedali con il ricorso a un IPP appropriato è un metodo A. Anche l'utilizzo di un IPC costituisce un metodo A, a condizione che i prezzi siano registrati al lordo di qualsiasi rimborso e che l'indice sia rettificato per tener conto dei prezzi base (allorché vi siano contributi ai prodotti). Se invece i prezzi sono registrati al netto, si tratta di un metodo C. L'utilizzo di un IPP meno appropriato equivale a un metodo B.

I metodi fondati su indicatori della produzione classificati qui di seguito come A o B possono riguardare anche la produzione vendibile.

Produzione non vendibile

È opportuno operare una distinzione tra i diversi tipi di servizi ospedalieri che rientrano nella classe 85.11 della CPA al fine di tener conto della diversa complessità delle varie categorie di servizi. In tutti i casi i metodi basati sugli input sono metodi C.

- a) servizi prestati a ricoverati da ospedali generici e specializzati

L'utilizzo di indicatori di volume pienamente rettificati per tener conto della qualità e basati sulla classificazione dei raggruppamenti omogenei per diagnosi (ROD) è un metodo A.

Se vengono prese in considerazione esclusivamente le variazioni nella composizione delle cure per ROD, sono soddisfatti i requisiti per un metodo B.

Anche i metodi che fanno ricorso alla classificazione internazionale delle malattie per classificare le dimissioni possono essere un metodo B a condizione che le diagnosi siano registrate a un livello molto dettagliato e che siano utilizzate appropriate ponderazioni di costo.

L'utilizzo di indicatori della produzione grezzi quali il semplice numero delle dimissioni è un metodo C.

b) servizi degli ospedali psichiatrici

Anche in questo caso l'utilizzo di indicatori dettagliati basati sui ROD, pienamente rettificati per tener conto della qualità e con opportune ponderazioni dei costi, costituisce un metodo A.

Se le rettifiche per tener conto della qualità sono soltanto parziali, il ricorso a indicatori basati sui ROD è un metodo B. Un metodo meno soddisfacente, ma che può comunque essere considerato di tipo B, utilizza il numero di giorni di degenza (giorni di ospedalizzazione) ripartiti per livello di cure e ponderati utilizzando informazioni rappresentative sui costi.

I metodi basati sulla produzione che non distinguono tra livelli di cura sono tutti classificati come metodi C.

c) servizi di riabilitazione in ospedali/centri di riabilitazione

L'utilizzo di ROD tenendo pienamente conto delle variazioni della qualità rappresenta un metodo A.

Se le variazioni della qualità sono prese in considerazione soltanto in parte, i metodi che utilizzano indicatori della produzione basati sui ROD sono classificati come metodi B. Lo stesso vale nel caso in cui venga utilizzato il numero di giorni di degenza per livello di cure. Nel caso in cui possa essere dimostrato che i diversi servizi di riabilitazione sono relativamente omogenei, l'utilizzo del semplice numero dei giorni di degenza può essere accettato come metodo B.

d) servizi di assistenza (sotto controllo medico)

Il metodo A raccomandato prende in considerazione i giorni di degenza, rettificati per tener conto della qualità e ripartiti per livello di prestazione di cure. I diversi livelli di cure possono essere considerati direttamente, applicando sistematicamente le classificazioni, o indirettamente, raggruppando le istituzioni che prestano lo stesso livello di cure.

I metodi che considerano i giorni di degenza non rettificati, ripartiti per livello di prestazione di cure, sono metodi B. Se i servizi sono relativamente omogenei, l'utilizzo del semplice numero dei giorni di degenza può essere accettato come un metodo B.

3.15.2. CPA 85.12 — Servizi degli studi medici

Produzione vendibile

L'utilizzo degli IPP è un metodo A. Anche l'utilizzo di un IPC è un metodo A, a condizione che i prezzi siano registrati al lordo di qualsiasi rimborso. Se i prezzi sono al netto di rimborsi, l'impiego di IPC è un metodo C. Sono appropriati anche tutti i metodi classificati qui di seguito come A o B per la produzione non vendibile.

Produzione non vendibile

La principale distinzione è operata tra servizi prestati da medici generici e servizi prestati da medici specialisti.

a) servizi prestati da medici generici

L'utilizzo del numero di consultazioni per tipo di cura, rettificato per tener conto delle variazioni della qualità, costituisce il metodo A. Si tratta invece di un metodo B nel caso di adeguamenti della qualità soltanto parziali o di ponderazioni sostitutive. L'utilizzo del semplice numero di consultazioni può anche essere accettato come metodo B se i diversi tipi di cura sono sufficientemente omogenei in termini di risorse richieste (ponderazioni di costi simili).

b) servizi prestati da medici specialisti

Il metodo A consiste nell'utilizzare il numero di prime visite ripartito per tipo di specialista e tipo di cura, rettificato per tener conto delle variazioni della qualità e ponderato con appropriate ponderazioni dei costi. L'utilizzo dello stesso indicatore senza adeguamenti della qualità costituirebbe un metodo B. Qualora non sia possibile effettuare una distinzione in base al tipo di cura, il numero di prime visite non è l'indicatore appropriato. In tali condizioni il numero complessivo di visite è considerato un metodo B. La distinzione tra specialisti è indispensabile per un metodo B.

3.15.3. CPA 85.13 — *Servizi degli studi odontoiatrici*

La maggior parte dei servizi degli studi odontoiatrici è costituita da servizi destinabili alla vendita. Un metodo A consiste nell'utilizzo di un IPC adeguato ai prezzi base e rettificato per tener conto delle variazioni della qualità. I prezzi vanno registrati al lordo di qualsiasi rimborso e l'IPC deve essere calcolato a un livello sufficiente di dettaglio. Se i prezzi sono registrati al netto dei rimborsi, l'impiego di un IPC è un metodo C. Un indicatore della produzione che soddisfa i requisiti di un metodo A è costituito dal numero di trattamenti, rettificato per tener conto delle variazioni della qualità e ripartito per tipo di trattamento. Come nel caso di medici specialisti, il numero di prime visite può essere considerato indicativo del numero di trattamenti completi.

L'utilizzo del numero di prime visite ripartito per tipo di trattamento (non rettificato per tener conto delle variazioni della qualità) è un metodo B. Se non è possibile operare una distinzione per tipo di trattamento, non è significativo contare soltanto le prime visite. In tali condizioni, il numero complessivo di consultazioni (visite) è considerato un metodo B.

3.15.4. CPA 85.14 — *Altri servizi sanitari e CPA 85.15 — Servizi veterinari*

Quasi tutti tali servizi sono prestati come servizi destinabili alla vendita: di conseguenza, è raccomandato l'utilizzo dell'appropriato componente dell'IPC. Se viene operata una rettifica ai prezzi base si tratta di un metodo A, altrimenti di un metodo B.

3.15.5. CPA 85.31 — *Servizi di assistenza sociale residenziale*

Per la produzione destinabile alla vendita la deflazione mediante l'appropriato componente dell'IPC (adeguato ai prezzi base) costituisce il metodo A. Anche i giorni di degenza per tipo di istituzione, pienamente rettificati per tener conto delle variazioni della qualità, soddisfano i requisiti di un metodo A.

Se l'adeguamento della qualità non è effettuato si ha un metodo B. Anche l'utilizzo del numero complessivo di giorni di degenza può essere classificato come metodo B.

3.15.6. CPA 85.32 — *Servizi di assistenza sociale non residenziale*

Nella misura in cui tali servizi sono servizi destinabili alla vendita, l'utilizzo del pertinente componente dell'IPC, adeguato ai prezzi base, è un metodo A. In mancanza di tale adeguamento si tratta di un metodo B.

L'uso del numero di persone assistite, ripartito per livello di assistenza, costituisce un metodo A per la produzione non vendibile. L'utilizzo del numero complessivo degli assistiti è considerato un metodo B.

3.16. **CPA 90 — Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili**

I metodi A includono l'utilizzo di idonei IPP, allorché sono disponibili, e di indicatori del volume della produzione (ad esempio, tonnellate di rifiuti raccolti), rettificati per tener conto di alcune caratteristiche qualitative del servizio, quali la regolarità della raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali (ad esempio, rifiuti tossici).

I metodi B includono l'utilizzo di IPC dettagliati per i consumi sia delle famiglie sia delle imprese (allorché è dimostrato che la dinamica dei prezzi per i servizi alle imprese è simile a quella dei servizi prestati alle famiglie). Per i servizi non destinabili alla vendita, l'utilizzo di indicatori di volume della produzione è da considerarsi un metodo B se tali indicatori offrono una buona copertura e sono sufficientemente dettagliati.

3.17. **CPA 91 — Servizi di organizzazioni associative n.c.a.**

In questo caso il metodo A consiste nell'ottenere informazioni dettagliate sui servizi effettivamente prestati ai membri, ripartiti in maniera molto dettagliata e ponderati in funzione dei costi di prestazione. Ad esempio un'associazione professionale che fornisce ai suoi soci servizi di consulenza giuridica, di conferenza, di esame e di accreditamento fornirà dati su ciascuna di tali attività, mentre un'organizzazione religiosa trasmetterà dati sul numero di partecipanti ai servizi o sul numero di servizi tenuti.

Il metodo B consiste nell'utilizzare il numero di membri quale approssimazione per la produzione, ma è necessario evidenziare le diverse categorie di membri se comportano la fruizione di servizi differenti. Deve essere chiaro che l'uso medio dei servizi da parte dei membri non varia significativamente da un anno all'altro.

3.18. CPA 92 — Servizi ricreativi, culturali e sportivi*Servizi di spettacolo*

Il metodo A per i servizi prestati esclusivamente alle famiglie deve utilizzare, per la deflazione del valore dei biglietti venduti, serie dettagliate dell'IPC aggiustate ai prezzi base. Il metodo dovrebbe tener conto dei biglietti scontati, nonché di ogni altro elemento suscettibile di avere un'incidenza significativa sulla qualità (ad esempio, programmi gratuiti o prenotazioni via telefono).

I metodi B consistono in questo caso nell'utilizzare l'IPC per i servizi prestati anche alle imprese (a condizione che possa essere dimostrato che si tratta di un'ipotesi ragionevole), oppure nell'utilizzare il numero di biglietti venduti ripartito per tipo di posti e di spettacolo quale misura di volume. Come metodo B, in mancanza di dati sui biglietti, può essere utilizzato il numero di spettacoli.

Biblioteche

Il metodo A per le biblioteche consiste nel combinare i dati sui prestiti (articolati per grandi categorie) con i dati sulle visite, rettificati per tener conto dei fattori della qualità quali la gamma di materiale di riferimento disponibile. La migliore di tali combinazioni si ha utilizzando un metodo di ponderazione dei costi. Qualsiasi servizio destinabile alla vendita prestato deve essere misurato in base al valore delle vendite deflazionato con un appropriato indice dei prezzi.

Il metodo B per le biblioteche consiste nell'utilizzare i dati sui prestiti (articolati per grandi categorie) quale indicatore della produzione complessiva della biblioteca.

Servizi riguardanti il gioco d'azzardo

Il metodo A consiste nel deflazionare direttamente i dati sul compenso del servizio mediante un indice dei prezzi di tali servizi, con rettifiche per tener conto delle eventuali variazioni della qualità.

Il metodo B per tali servizi consiste nell'utilizzare il numero di scommesse effettuate come un indicatore di volume. È opportuno operare una distinzione secondo le modalità di effettuazione della scommessa (per telefono, Internet, agenzie), nonché (in teoria) secondo i diversi tipi di giochi, con ponderazioni in base alla proporzione dell'importo totale delle scommesse nel periodo base. Il metodo B per i casinò consiste nell'utilizzare i dati sul numero di frequentatori.

Produzione di pellicole cinematografiche, servizi radiotelevisivi

I metodi B per la produzione di film e di programmi radiotelevisivi consistono nel rilevare i prezzi per taluni prodotti tipo (ad esempio, mezz'ora di fiction televisiva, un'ora di documentario radiofonico), oppure nell'utilizzare dati quantitativi sulla programmazione ripartiti per grandi categorie di programmi e ponderati per la loro quota sul valore della programmazione complessiva.

Agenzie di stampa

Il metodo A consiste nel determinare i prezzi di prodotti tipo sulla base degli abbonamenti a un servizio di notizie. Tale metodo dovrà essere conforme ai principi generali fissati nella sezione 2 del presente allegato.

Il metodo B per le agenzie di stampa consiste nell'utilizzare indicatori di quantità e di qualità impiegati dalle imprese stesse per misurare la produzione, a condizione che questi possano essere ragionevolmente comparabili nel settore e la loro definizione resti stabile da un periodo all'altro.

Impianti sportivi

I metodi A consistono qui nell'utilizzare dati dettagliati dell'IPC, rettificati ai prezzi base, oppure il numero di biglietti venduti ripartiti per tipo di biglietto e, se possibile, per attività. Alcune rettifiche vanno effettuate per tener conto della qualità delle strutture e il numero degli spettatori paganti dovrebbe essere misurato separatamente da quello dei partecipanti.

Il metodo B consiste nell'utilizzare i biglietti venduti senza ripartirli in modo da rispecchiare sufficientemente i diversi tipi di servizi, oppure nell'utilizzare dati di IPC dettagliati non pienamente rappresentativi delle attività.

3.19. CPA 93 — Altri servizi

Tale divisione comprende una vasta gamma di servizi: ne sono illustrati qui di seguito i principali.

Servizi di lavanderia e di pulitura a secco

Per le famiglie, potrebbero essere disponibili dati dell'IPC per tali servizi (costi per l'utilizzo di una lavatrice automatica e per la lavatura a secco di articoli standard). Per i servizi alle imprese esiste spesso una relazione contrattuale; opportuni indicatori di volume potrebbero essere costituiti dal peso in chilogrammi della biancheria lavata o dal numero di «carichi» standard. L'utilizzo di dati dell'IPC così come l'utilizzo di dati di volume sono entrambi considerati metodi B.

Parrucchieri

Tale servizio è prestato quasi esclusivamente alle famiglie ed è rispecchiato dall'IPC. Il metodo migliore consiste nell'utilizzare un «prezzo di prodotti tipo», prendendo in considerazione prodotti rappresentativi quali uno shampoo e un taglio di capelli. L'utilizzo dei dati dell'IPC rappresenta un metodo A se viene effettuato un adeguamento ai prezzi base.

Pompe funebri

Il servizio è interamente prestato alle famiglie ed è preso in considerazione dall'IPC. Essendo disponibili nel settore prodotti standard, il loro prezzo è determinabile facilmente e l'utilizzo dei dati dell'IPC rappresenta un metodo A se questi sono adeguati ai prezzi base.

Altri servizi

In tale categoria sono compresi servizi differenti, la maggior parte dei quali è prestata sotto forma di prodotti standard (ad esempio, trattamenti di bellezza, agenzie matrimoniali, astrologia, prostituzione) il cui prezzo può essere rilevato in periodi di tempo diversi e per i quali può essere compilato un indice dei prezzi. L'utilizzo di tali prodotti tipo costituisce un metodo A se tutti gli effetti di qualità sono presi in considerazione, un metodo B in caso contrario.

4. METODI A, B E C PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERAZIONI

4.1. Consumi intermedi

Un metodo A per la deflazione dei consumi intermedi deve soddisfare i seguenti criteri:

- la deflazione avviene prodotto per prodotto,
- i prodotti di produzione interna e i prodotti importati sono deflazionati separatamente,
- vengono utilizzati dati effettivi sui prezzi dei consumi intermedi, oppure viene fatto ricorso, per i prodotti di produzione interna, ai metodi A definiti per ciascun prodotto (tenuto conto della diversa base di valutazione) e, per i prodotti importati, ai metodi A descritti nella sezione successiva.

I metodi B non distinguono tra prodotti di produzione interna e prodotti importati, oppure utilizzano metodi che sono classificati come metodi B per tali prodotti.

Se i consumi intermedi sono deflazionati a livello aggregato, senza dettagli sui prodotti, si tratta di un metodo C. Inoltre se vengono utilizzati metodi di deflazione classificati come metodi C per tali prodotti, questi costituiscono metodi C anche per i consumi intermedi.

4.2. Esportazioni e importazioni di beni

I metodi A dovrebbero essere basati sull'utilizzo di indici dei prezzi rettificati per tener conto delle variazioni della qualità per tutte le importazioni e le esportazioni. Gli indici dei prezzi dovrebbero essere coerenti con la classificazione dei prodotti utilizzata per i dati di valore oggetto di deflazione. La loro valutazione dovrebbe corrispondere a quella utilizzata per i dati a prezzi correnti, ossia fob per le esportazioni e fob o cif per le importazioni.

La deflazione con l'ausilio di indici dei prezzi che non rispecchiano adeguatamente le variazioni della qualità dovrebbe essere considerata un metodo B.

Per i gruppi merceologici sufficientemente omogenei nel tempo, anche il ricorso agli IVU può essere considerato un metodo B. Per determinare se un IVU è idoneo non ci si dovrebbe semplicemente limitare a considerare il contenuto di un particolare gruppo, bensì sarebbe preferibile esaminare la volatilità di tali indici.

L'idoneità degli IPP deve essere valutata caso per caso perché questi possano essere giudicati appropriati. In primo luogo dovrebbe essere appropriata la copertura degli indici utilizzati. Se, a causa della concorrenza, i prezzi sul mercato interno e su quello delle importazioni sono simili, l'impiego diretto degli IPP può essere giudicato opportuno in quanto esistono differenze minime di prezzo. Se le condizioni di mercato sono tali per cui i prezzi interni non rispecchiano adeguatamente i prezzi dei beni importati o esportati, gli IPP devono essere rettificati in modo da riflettere tali differenze perché il metodo possa essere considerato un metodo B. Se le oscillazioni del tasso di cambio sono l'unico fattore che influenza i prezzi delle importazioni o delle esportazioni, è necessario che gli IPP siano opportunamente rettificati perché il metodo possa essere considerato un metodo B. Nel caso in cui altri fattori influenzino i prezzi, sembrerebbe necessario apportare rettifiche più complesse degli IPP prima di poterli considerare appropriati.

L'utilizzo dei prezzi all'esportazione di altri paesi per la deflazione delle importazioni è un metodo B se la copertura del prodotto è esatta e se sono state apportate eventuali rettifiche per tener conto delle oscillazioni del tasso di cambio e delle diverse variazioni dei prezzi globali fra i due paesi.

Tra i metodi C figurerebbe l'utilizzo di IVU per gruppi di prodotti insufficientemente omogenei.

4.3. **Esportazioni e importazioni di servizi**

I metodi appropriati per la stima dei prezzi e dei volumi delle esportazioni e delle importazioni di servizi dovrebbero rispecchiare i metodi definiti per la produzione di ciascuno di tali servizi. Tuttavia, allorché sono stati raccomandati degli indici dei prezzi, questi dovrebbero rispecchiare i prezzi all'esportazione e all'importazione effettivamente pagati se sono utilizzati per deflazionare le esportazioni e le importazioni di servizi.

La spesa dei non residenti (persone fisiche o amministrazioni pubbliche) sul territorio nazionale dovrebbe essere deflazionata utilizzando IPC coerenti con la gamma di prodotti acquistati dai non residenti perché si possa considerare tale metodo come metodo A. Nel caso in cui gli IPC presentassero una copertura più ristretta o più ampia di prodotti rispetto a quelli acquistati dai non residenti, il metodo sarebbe di tipo B.

Per la spesa all'estero dei residenti (persone fisiche o amministrazioni pubbliche), l'utilizzo di IPC dettagliati e appropriati per il paese in questione, rettificati per tener conto dei tassi di cambio, costituirebbe un metodo A. L'utilizzo dell'IPC del paese estero con una copertura più ampia o più ristretta di prodotti costituirebbe un metodo B.

Per il brokeraggio, che costituisce un'attività commerciale, è appropriata la classificazione dei metodi relativi ai margini del commercio all'ingrosso e al dettaglio.

4.4. **Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore**

Il metodo A consiste nell'utilizzare un IPP appropriato di una branca che produce oggetti di valore, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni della qualità (ciò potrebbe essere possibile, ad esempio, per i gioielli). Per alcuni tipi di oggetti di valore un metodo di determinazione dei prezzi di prodotti tipo o dei componenti potrebbe essere un metodo A se soddisfa i criteri stabiliti nella sezione 2 del presente allegato.

Per i servizi prestati contro un corrispettivo costituito da una percentuale del valore degli articoli scambiati, un indice dei prezzi appropriato deve combinare la variazione delle percentuali dei compensi con la variazione del valore degli oggetti (o di quel particolare gruppo di oggetti). Questo costituirebbe un metodo A.

I metodi B consistono nel comparare (a livello nazionale o internazionale) oggetti di valore strettamente apparentati, quali un dipinto dello stesso pittore, scomponendoli nelle loro parti (ciò si presta meglio per i gioielli e per i prodotti complessi).

Per le commissioni o i margini commerciali i metodi B consistono nell'utilizzare un indice basato sul valore degli oggetti. Poiché le commissioni di intermediazione per gli oggetti di valore sono spesso costituite da percentuali del valore degli oggetti è ragionevole pensare che entrambi sono sufficientemente correlati da costituire un metodo B. Si presuppone pertanto in maniera implicita che la percentuale sia costante.

Un altro metodo B, pur meno soddisfacente, consiste nell'utilizzare il numero di unità di oggetti di valore scambiati, ripartiti per tipo. Si tratta di un metodo appropriato per prodotti più omogenei.

L'utilizzo di un indice generale dei prezzi costituisce un metodo C.

ALLEGATO II

Calendario di applicazione delle classificazioni

Una data di applicazione, ad esempio il 2004, per un determinato prodotto significa che i dati annui a prezzi costanti trasmessi a Eurostat nel quadro del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio nel 2004 e negli anni successivi devono essere conformi alla classificazione A/B/C definita per tale prodotto. In concreto ciò significa che da tale data non sono più consentiti metodi C per tale prodotto.

Gruppo di prodotti	Data di applicazione
Macchine di grandi dimensioni	2006
CPA 30.02 — Elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica	2004
CPA 45 — Lavori di costruzione	—
CPA 64 — Servizi delle poste e telecomunicazioni	2005
CPA 65 — Servizi di intermediazione monetaria e finanziaria (esclusi i servizi di assicurazione e fondi pensione)	2005
CPA 66 — Servizi di assicurazione e fondi pensione, esclusi i servizi di assicurazione sociale obbligatoria	2005
CPA 67 — Servizi ausiliari dell'intermediazione finanziaria	2005
CPA 70 — Servizi immobiliari	2004
CPA 71 — Servizi di noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico	2004
CPA 72 — Informatica e servizi connessi	2005
CPA 73 — Servizi di ricerca e sviluppo (destinabili alla vendita)	2006
CPA 73 — Servizi di ricerca e sviluppo (non destinabili alla vendita)	2004
CPA 74 — Altri servizi professionali ed imprenditoriali	2006
CPA 75 — Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria (servizi collettivi)	2004
CPA 75 — Servizi di pubblica amministrazione e difesa; servizi di assicurazione sociale obbligatoria (servizi individuali)	2006
CPA 80 — Servizi di istruzione	2006
CPA 85 — Servizi sanitari e sociali	2006
CPA 90-93: Altri servizi pubblici, sociali e personali	2006
Categoria di operazioni	Data di applicazione
Consumi intermedi	2006
Esportazioni e importazioni di beni — escluse macchine di grandi dimensioni	2004
Esportazioni e importazioni di macchine di grandi dimensioni	2006
Esportazioni e importazioni di servizi	2006
Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore	2006

Eccezioni:**Austria**

CPA 70 e 72: 2006

Danimarca

CPA 75 (servizi individuali), 80 e 85: 2012

Germania

Tutti i prodotti e le categorie di operazioni (per i quali i metodi C sono ancora utilizzati): 2005, tranne CPA 72: 2006

Grecia

CPA 30.02, 73 (non destinabili alla vendita), 75 (servizi collettivi) ed esportazioni e importazioni di beni, escluse macchine di grandi dimensioni: 2005, il resto: 2006

Spagna

CPA 70: 2005, CPA 30.02, 65, 66, 67, 72, 73 (non destinabili alla vendita) e 75 (servizi collettivi): 2006

Irlanda

CPA 30.02: 2005, CPA 64, 65, 66, 67, 70 e 72 ed esportazioni e importazioni di beni, escluse macchine di grandi dimensioni: 2006

Lussemburgo

Tutti i prodotti e le categorie di operazioni tranne CPA 71: 2006

Portogallo

CPA 30.02, 64, 65, 66, 67, 70 e 72: 2006

Regno Unito

CPA 65: 2006

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2174/2002 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, che modifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/8)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 330 del 6 dicembre 2002)

A pagina 32, la tabella 1 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella 1

(Stock)

Dati da fornire su base mensile

BILANCIO VOCI	A. Residenti nazionali								B. Altri Stati membri partecipanti								C. Resto del mondo	D. n.a.c.		
	IFM (3)	di cui enti cre- ditizi soggetti a Ro, BCE e BCN	Istituzioni diverse dalle IFM		Altri residenti				IFM (3)	di cui enti cre- ditizi soggetti a Ro, BCE e BCN	Istituzioni diverse dalle IFM		Altri residenti							
			Amministrazioni pubbliche		Totale	Altri in- terme- diari fi- nanziari + ausi- liari fi- nanziari (S.123 + S.124)	Imprese di assi- cura- zione e fondi pen- sione (S.125)	Società non fi- nanzia- rie (S.11)			Famiglie + istitu- zioni senza scopo di lucro al servizio delle fa- miglie (S.14 + S.15)	Amministrazioni pubbliche		Totale	Altri in- terme- diari fi- nanziari + ausi- liari fi- nanziari (S. 123 + S.124)	Imprese di assi- cura- zione e fondi pen- sione (S.125)			Società non fi- nanzia- rie (S.11)	Famiglie + istitu- zioni senza scopo di lucro al servizio (S.14 + S.15)
			Ammi- nistra- zioni centrali	Altre ammi- nistra- zioni pubbli- che								Ammi- nistra- zioni centrali	Altre ammi- nistra- zioni pubbli- che							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	
PASSIVO																				
10. Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari ⁽⁶⁾ »																				